

# STUDIO LEGALE

*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)



SANTONICOLA

CIRO

Avvocato

21.12.2022

11:02:00 UTC

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

## RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Nell'interesse di Falerno Caterina, nata a Paola il 19/08/1984 e residente in Cosenza alla via Alfonso Salfi 28, C.F.: FLRCRN84M59G317X.

Rapp. ta e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Ciro Santonicola, C.F. SNT CRI 84L12 C129L e Aldo Esposito, C.F. SPSLDA82M29L845K, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale in Castellammare di Stabia (NA) 80053, alla via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere 76/A;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del preposto dirigente pro tempore.

-RESISTENTI-

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, i cui uffici sono ubicati alla Via dei Portoghesi n. 12.

## E NEI CONFRONTI DI

MARA ALVISINI domiciliata in Via del Colle n. 3, Scandriglia (Rieti) - 02038

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE COLLEGALE:

-del Decreto Direttoriale recante n. 0001666 ed allegato elenco (allegato 1) - pubblicato in data 24 ottobre 2022, emesso dal Direttore Generale presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IV Personale Scolastico, Formazione del Personale, Innovazione Tecnologica nelle Scuole)  
- di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (innovato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022), classe di concorso B019 (Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera), per le Regioni *Lazio*, *Sardegna*, *Toscana* e *Umbria*;

-dell'esito della prova pratica del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (e successive integrazioni) per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, per posto comune (CLASSE B019), gestita dalla regione Lazio;

-dell'esito della prova orale (nel cui ambito rientra anche la prova pratica) del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23», classe di concorso B019, gestita dalla regione Lazio;

-del punteggio numerico assegnato alla concorrente, in esito alle prove ut supra;

-dei quesiti di prova orale incentrati sul "Turismo Emozionale", fuori programma rispetto a quanto prescritto dall'Allegato A di cui alla lex specialis;

-dei verbali di valutazione, dagli estremi non conosciuti, delle prove pratica/orale sostenute;

-ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento delle prove orali/pratiche, nella parte in cui possano interpretarsi quali lesive degli interessi dell'aspirante al ruolo;

-ove occorra e per quanto di interesse, del bando relativo al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23» (allegato 2);

- del riscontro negativo pervenuto, a mezzo – pec in data 20.12.2022, protoc. 50436 del 20-12-2022, a seguito di richiesta di ostensione dei nominativi di parte controinteressata (accesso agli atti a mezzo pec);

-di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, anche potenzialmente ostativo agli interessi della ricorrente.

Trattasi di provvedimenti lesivi in quanto - in violazione del diritto ad una valutazione “effettivamente meritocratica” e, con specifico riferimento “alla prova concorsuale pratica”, del principio di anonimato - hanno precluso l'avanzamento concorsuale.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE:

Del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di merito dei vincitori, ovvero a essere ammessa ad una nuova sessione suppletiva di prova pratica/orale di fronte a commissione in diversa composizione.

### **PREMESSE IN FATTO**

Parte ricorrente è docente della scuola secondaria **che ha partecipato, per la classe di insegnamento B019, al Concorso nazionale ordinario di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499** (successivamente innovato dal Decreto Ministeriale n. 326 del 09/11/2021) - indirizzando la domanda all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (allegato 3) - avendo ottenuto, all'esito della prima prova selettiva scritta, brillantemente superata, un punteggio pari a 82/100.

Ebbene, affrontate le successive fasi concorsuali, nella Regione Lazio, l'istante ha riportato, al termine delle espletate prove (pratica e orale), il punteggio pari a 67/100 (voto per la prova pratica pari a 68, per la prova orale 66; media delle due prove 67/100, sotto la soglia d'idoneità pari a 70/100) - come da autocertificazione (di cui all'allegato 4) - non sufficiente per l'inserimento nella Graduatoria di Merito finale.

L'ISTANTE SI DUOLE DI AVER ESPLETATA UNA SELEZIONE IRREGOLARE, NEI SEGUENTI TERMINI:

IN MERITO ALLA PROVA CONCORSUALE PRATICA, ESPLETATA IN DATA 05/07/2022, NELLA REGIONE LAZIO. **RISULTA VIOLATO IL PRINCIPIO DI ANONIMATO.**

Nello specifico, in data 05 Luglio 2022, **all'istante - nel partecipare alla prova concorsuale pratica per il reclutamento de quo** (consistente nella realizzazione, con elaborato scritto, di un piano di promozione e vendita di un prodotto turistico in base ai dati forniti dalla Commissione, come da istruzioni di cui all'allegato 5) - terminata la sessione d'esame, di durata pari a 6 ore, è **stato imposto, come dichiarato in autocertificazione, di inserire NOME E COGNOME sia sulla copia cartacea dell'elaborato che sul file salvato al pc, senza rispettare il criterio di anonimato della prova.**

Al fine di comprovare quanto rappresentato, la patrocinata, con apposita istanza di accesso agli atti (prot. 5659) inoltrata all'U.S.R. Lazio in data 01/11/2022 (allegato 6) - preposto alla gestione del concorso in esame - all'indirizzo P.E.C. [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) - ha richiesto, tra l'altro, copia dell'elaborato di prova pratica e "dei verbali atti a descrivere le modalità di espletamento della stessa", senza ricevere riscontro alcuno.

Eppure, essendosi la prova pratica sostanziata nella redazione di un elaborato scritto, l'applicazione della regola dell'anonimato non poteva che assumere carattere cogente ai fini del regolare espletamento.

**IN MERITO ALLA PROVA CONCORSUALE ORALE, ESPLETATA IN DATA 13/07/2022, NELLA REGIONE LAZIO. RISULTA PROPOSTA SU TRACCIA NON RIENTRANTE NEL PROGRAMMA CONCORSUALE DI CUI ALL'ALLEGATO A**

In particolare, sempre con riferimento alla classe B-19, la Prof.ssa Falerno estraeva, in data 12 luglio 2022, la traccia d'esame per la prova orale, consistente in una lezione simulata sulla tematica del "TURISMO EMOZIONALE" per una classe quarta; argomento "non rientrante nel programma concorsuale di cui all'Allegato A (in particolare pagina 196 di cui all'allegato 5, dove, *con riferimento alla classe B019, si fa riferimento al turismo balneare, di montagna, culturale, enogastronomico, religioso, di benessere, al mercato turistico nazionale, al turismo integrato, turismo sostenibile e turismo congressuale, mai al turismo emozionale*).

In sostanza, il candidato avrebbe dovuto dimostrare di possedere competenze e conoscenze inerenti ai seguenti nuclei tematici disciplinari: turismo balneare, di montagna, culturale, enogastronomico, religioso e di benessere, mercato turistico nazionale, borse del turismo, turismo integrato, turismo sostenibile e turismo congressuale, non annoverandosi, tra le tracce d'esame, il turismo emozionale.

Tant'è che quest'ultimo argomento non è presente in nessun libro di testo, avendo viziata la prova concorsuale, rendendola non equiparabile, nei termini di "possibilità meritocratiche di superamento", alle diverse tracce estratte inerenti ai programmi di cui all'allegato A.

\*\*\*\*\*

Rebus sic stantibus si illustrano, a questo punto della disamina, i seguenti

**MOTIVI DI DIRITTO**

**D) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO E DI SEGRETEZZA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E DIFETTO DI TRASPARENZA, NELLA PARTE IN CUI, AL TERMINE DELLA PROVA CONCORSUALE PRATICA, È STATO IMPOSTO, AL CANDIDATO, L'INSERIMENTO DEL NOME E COGNOME SIA SULLA COPIA CARTACEA DELL'ELABORATO CHE SUL FILE "SALVATO AL P.C."**

La redazione di un elaborato scritto, c.d. prova concorsuale pratica, deve essere anonima "anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura sul punto". Tale principio trova, infatti, la sua ratio nella necessità che l'elaborato non sia immediatamente e chiaramente riferibile ad un concorrente, in quanto l'anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni.

Com'è noto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, avente a oggetto il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", prevede all'art. 14, rubricato "Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle *prove scritte*", tra l'altro, che "Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande".

Siffatta disposizione rinviene, com'è parimenti noto, il proprio fondamento nell'art. 97 della Costituzione, in quanto mira a salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa e la *par condicio* tra i partecipanti ai concorsi pubblici, con ciò anelando, in definitiva, all'obiettivo del buon andamento della pubblica Amministrazione (Cons. di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, n. 27, n. 28; idem, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747).

Invero, in materia di concorsi a pubblici impieghi, la regola dell'anonimato è inderogabile in tutte le ipotesi in cui si richieda la redazione di un *elaborato scritto*, in quanto assicura l'indipendenza di giudizio dell'organo valutativo ed evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni.

Diverso è, tuttavia, il caso in cui a venire in rilievo sia lo svolgimento di prove concorsuali consistenti in quiz a risposta multipla, con risposte da “annerire” su modulo prestampato e correzione con tecnica automatica e anonima, priva di margini di discrezionalità.

Evidente è infatti come, nella fattispecie che occupa, gli interessi all'imparzialità e alla *par condicio* dei candidati - di cui, per le prove scritte, la disciplina dei cc.dd. “segni di riconoscimento” è posta a presidio - sono ampiamente tutelati proprio dalla natura e dalla modalità di svolgimento della prova; quest'ultima, laddove scritta, è soggetta (quanto all'esito) a una valutazione di ampio respiro, suscettibile di essere inficiata e/o orientata dall'identificazione, da parte del collegio, del candidato che ha redatto l'elaborato.

Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché, specialmente, di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio alcuno a rischi di condizionamenti esterni, sì garantendo la *par condicio* tra i candidati.

**Nella fattispecie in esame, si ritiene che l'amministrazione abbia strutturato modalità di svolgimento non idonee a garantire il principio di anonimato per tutti i candidati.**

Ebbene, con riferimento all'allegazione degli specifici elementi di fatto - in ordine alle condotte degli operatori concorsuali, nelle fasi di gestione del cartaceo o delle procedure automatizzate - si rappresenta come **“con apposita autocertificazione, l'istante dichiara di aver dovuto inserire il NOME e COGNOME sia sulla copia cartacea dell'elaborato scritto che sul file salvato al pc”**.

Tale “imposta” indicazione del nominativo (nome e cognome) sul testo scritto della prova pratica, in violazione del principio dell'anonimato, costituiva, in effetti, un inammissibile segno di riconoscimento, non avendo posta in essere, la commissione, una modalità di svolgimento dell'esame *tale da preservare i rischi di condizionamenti esterni, nel rispetto della par condicio tra i candidati*.

## **ISTANZA EX ART. 63 C.P.A., A SUPPORTO DEL MOTIVO SULL'ANONIMATO**

Quanto all'onere probatorio, in merito al principio di prova della violazione denunciata, si fa presente come pur avendo richiesta, parte istante, con apposita domanda di accesso agli atti (allegato 6), all'Ufficio Scolastico Regionale Laziale, la **copia dell'elaborato di prova pratica e "dei verbali atti a descrivere le modalità di espletamento della stessa ai fini della garanzia di anonimato"**, nessun effetto ha sortito tale richiesta, ragion per cui si domanda, al Giudicante Adito (anche in ragione del principio di prossimità della prova), di chiedere, alla controparte ministeriale, l'esibizione delle copie cartacee degli elaborati di prova scritta - in primis, la prova pratica di parte ricorrente - consegnati in occasione della sessione d'esame "datata 05 Luglio 2022", gestita dall'U.S.R. Lazio e tenuta presso l'IPSSAR UGO TOGNAZZI DI VELLETRI. Trattasi di documentazione assolutamente rilevante al fine di verificare se quanto denunciato - ossia che la prova d'esame sia stata contaminata dall'apposizione del nominativo del candidato - possa provocare un insanabile vizio dell'intera procedura comparativa.

**Valuti altresì, l'Autorevole Giudicante, di ammettere prova testimoniale, ai sensi del comma III art. 63 C.P.A., nei seguenti termini:**

Posto che la Commissione Giudicatrice operante annoverava, tra i componenti, la **professoressa Sara Servetti di inglese** "presente in aula" (si veda apposito documento contenente i nominativi dei componenti le Commissioni Giudicatrici, di cui all'allegato 7), la stessa ben potrebbe essere ammessa quale testimone, al fine di riferire "in forma scritta" se - a seguito di prova concorsuale pratica gestita dall'U.S.R. Lazio, espletata in data 05 luglio 2022 (classe B019) presso l'IPSSAR UGO TOGNAZZI DI VELLETRI - "al termine della prova computer based (con il programma power point), l'elaborato completo sia stato successivamente stampato e fatto firmare dai candidati".

**II. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, IN PARTICOLARE DELL'ALLEGATO A "CONTENENTE IL PROGRAMMA CONCURSALE", LADDOVE, NELLA SEDE DI PROVA ORALE, È STATO SOMMINISTRATO UN ARGOMENTO "FUORI PROGRAMMA".**



Come articolato in fatto, sempre con riferimento alla classe B-19, la Prof.ssa Falerno estraeva, in data 12 luglio 2022, la traccia d'esame per la prova orale, consistente in una lezione simulata sulla tematica del "TURISMO EMOZIONALE" per una classe quarta; argomento particolare "non rientrante nel programma concorsuale di cui all'Allegato A (in particolare pagina 196 di cui all'allegato 5, dove, *con riferimento alla classe B019, si fa riferimento al turismo balneare, di montagna, culturale, enogastronomico, religioso, di benessere, al mercato turistico nazionale, al turismo integrato, turismo sostenibile e turismo congressuale, mai al turismo emozionale*).

In sostanza, il candidato avrebbe dovuto dimostrare di possedere competenze e conoscenze inerenti ai seguenti nuclei tematici disciplinari: *turismo balneare, di montagna, culturale, enogastronomico, religioso e di benessere, mercato turistico nazionale, borse del turismo, turismo integrato, turismo sostenibile e turismo congressuale, non annoverandosi, tra le tracce d'esame, il turismo emozionale*.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA NOMINA DI UN VERIFICATORE GIUDIZIALE, A SUPPORTO DEL MOTIVO SULLA VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS**

Valuti Codesto Giudicante l'opportunità di disporre, anche ai fini della decisione cautelare, una verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., al fine di vagliare se la traccia d'esame per la prova orale - sostenuta dalla candidata in data 13 luglio 2022 - consistente, per la classe B019 in una lezione simulata sulla tematica del "TURISMO EMOZIONALE" per una classe quarta, possa rientrare nel programma concorsuale previsto dall'Allegato A di cui al bando relativo al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23».

\*\*\*

**ISTANZA DI CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE COLLEGIALE FINALIZZATO A CONSENTIRE, NELLE MORE DELLA DECISIONE, L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI DI MERITO.**

Illustrate le ragioni sottese alla sussistenza del fumus boni iuris, si rappresenta, in termini di periculum in mora, come i provvedimenti impugnati provocherebbero pregiudizi gravi ed irreparabili, nella sfera giuridica della ricorrente “in termini di danno alla professionalità”, qualora codesto Ecc.mo Tar adito non ne sospendesse gli effetti, trattandosi di atti illegittimi emessi in violazione del principio dell’anonimato e della lex specialis.

Si chiede, pertanto, di ammettere, sin d’ora, la ricorrente all’inserimento “sotto riserva di legge” nelle graduatorie di merito concorsuali, posto che **il protrarsi dell’impedimento di prenderne parte - per effetto dell’esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso - precluderebbe la possibilità di essere attinta ai fini delle supplenze annuali e delle immissioni in ruolo, impedendosi in particolare all’istante di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, da subito spendibile per la stipula dei contratti annuali (entro il 31 dicembre 2022), in vista delle immissioni in ruolo.**

Ed infatti, dalla lettura dell’art.7, comma 7, del D.D. 23 gennaio 2022, n. 5 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499), emerge, in merito al concorso ordinario, che:

***Il superamento di tutte le prove concorsuali, o comunque l’inserzione nelle graduatorie di merito concorsuali, costituisce, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso, subito spendibile per l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati, da cui scaturirebbero i conferimenti delle supplenze annuali “entro e non oltre il 31 dicembre 2022”, come previsto dalla legge n. 124 del 1999, che ha modificato il regime delle supplenze.***

In ultimo, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero in ragione della mancata prosecuzione dell’iter concorsuale, nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti e i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero sostenere esborsi di denaro in favore di parte ricorrente e, per i secondi, l’invocata ammissione risulterebbe “in sovrannumero”, senza l’esclusione dei candidati già ammessi al corso.

\*\*\*

## SULLA MANCATA OSTENSIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA P.A.

Proprio ai fini dell'individuazione di un controinteressato, il ricorrente – prima della proposizione del ricorso – ha inoltrato una formale richiesta di accesso agli atti all'Amministrazione procedente, al fine di ottenere una esatta indicazione delle generalità degli altri concorrenti, inseriti nella graduatoria di merito concorsuale.

Infatti, soprattutto nell'ambito delle procedure concorsuali a respiro nazionale, la graduatoria impugnata può riportare i soli nominativi dei docenti.

Procedere, dunque, ad una loro più esatta identificazione od anche solo all'individuazione del comune di loro residenza diviene cosa talmente ardua da trascendere completamente i confini della “ordinaria diligenza”, con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica. Il problema troverebbe quindi in un preventivo accesso agli atti la sua più semplice soluzione. Tuttavia, l'Amministrazione non ha ancora sbloccato tale accesso.

### ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della non immediata individuazione dei controinteressati.

Infatti, stante il numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità, nell'immediato, per la ricorrente - che ha comunque presentata istanza d'accesso agli atti “al momento inevasa” - di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente, consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\*\*\*

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO T.A.R. LAZIO - ROMA

Accogliere il ricorso sulla base delle seguenti richieste:

**In via cautelare:** previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati - meglio individuati in epigrafe, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente - disporre e ordinare, alla controparte ministeriale, di procedere all'inclusione dell'istante con riserva nelle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (innovato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022), classe di concorso B019 (Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera), per la Regione Lazio, eventualmente in coda, predisponendosi, quale extrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

**Nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, disponendo e ordinando alla controparte ministeriale, con apposita condanna, di procedere all'inclusione dell'istante nelle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale ut supra (anche a titolo di risarcimento in forma specifica);

In subordine ordinandosi, a beneficio della patrocinata, la partecipazione a nuove sessioni suppletive di prova pratica/orale, di fronte a commissione in diversa composizione, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B019, da rifare in quanto è risultata viziata, ovvero disponendosi l'annullamento del concorso (prova concorsuale pratica orale, gestita dall'U.S.R. Lazio, con riferimento alla classe di concorso B019) e la riedizione dello stesso.

In via istruttoria, valuti il Collegio Giudicante di disporre, come anticipato in fatto e in diritto, l'acquisizione della copia dell'elaborato di prova pratica e “dei verbali atti a descrivere le modalità di espletamento della stessa ai fini della garanzia di anonimato”; l'audizione del teste, componente di Commissione, in merito alle modalità di compilazione dell'elaborato scritto, nonché la verifica giudiziale, per constatare se il quesito di prova orale rientrasse nel programma concorsuale.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, per la fase cautelare e di merito, da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile e che il contributo dovuto, per il presente ricorso, è pari ad € 325,00.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

- 1) Decreto Direttoriale recante n. 0001666, pubblicato in data 24 ottobre 2022, emesso dal Direttore Generale presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con allegate graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale;
- 2) Bando Concorsuale;
- 3) Domanda di partecipazione concorsuale;
- 4) Autocertificazione esplicativa delle modalità di svolgimento degli esami, con punteggi riportati;
- 5) Programmi concorsuali, contenuti nell'apposito "Allegato A";
- 6) Istanza di accesso agli atti (prot. 5659), inevasa, inoltrata all'U.S.R. Lazio, al fine di ottenere copia dell'elaborato di prova pratica e dei verbali atti a descrivere le modalità di espletamento della stessa";
- 7) Nominativi dei componenti le Commissioni Giudicatrici;
- 8) Istanza d'accesso agli atti inoltrata dai legali, all'Ente ministeriale, per recuperare gli indirizzi di residenza di almeno un controinteressato, con riscontro negativo.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, li 21 dicembre 2022

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE  
CARTACEE EVENTUALMENTE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168).

Castellammare di Stabia, li 21 dicembre 2022

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola